



# COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **38**      Data: **17/09/2020**

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI

L'anno **Duemilaventi** nel mese di **Settembre** il giorno **Diciassette**, alle ore **18:00**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
VALBONESI DANIELE	S	FELICE MARIO	S
ZANCHINI MATTEO	S	FALANCIA FRANCO	S
GUIDI ISABEL	S	ROSSI VALENTINA	S
MARIANINI ILARIA	N	CASTAGNOLI SILVIO	S
PINI GOFFREDO	S		
BELLINI LORENZO	S		
ANAGNI TOMMASO	S		
NUZZOLO GABRIELE	S		
BIONDI MARIA	S	TOTALE PRESENTI 12	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **CIGNA GIORGIO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **VALBONESI DANIELE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **PINI GOFFREDO, NUZZOLO GABRIELE, CASTAGNOLI SILVIO**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con deliberazione n. 10 del 27/02/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

**DATO ATTO** che la deliberazione della giunta comunale n. 22 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il piano delle risorse finanziarie (P.R.O.) per gli esercizi finanziari 2020/2022 contenente l'individuazione dei capitoli di bilancio affidati in gestione amministrativi/finanziaria ai responsabili degli uffici e dei servizi e assegnate agli stessi le risorse finanziarie ivi indicate;

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

**CONSIDERATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di stabilità 2020") che ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

### CONSIDERATO:

- che l'art. 151 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono un allegato obbligatorio al bilancio;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il nuovo metodo tariffario definito da ARERA, è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- che per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito al 31 luglio 2020 (D.L. "Cura Italia", art. 107, comma 2, come modificato dalla Legge di conversione n. 27/20);
- che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. *Decreto Rilancio* ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con quello fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, che per l'anno 2020 è stato individuato nella data 31 luglio, come suddetto;
- che l'art. 106, comma 3 bis, inserito nel corso della conversione in legge del D.L. 34/2020, interviene a modificare l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

**VISTI** i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare:

- n. 682 con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI:
  - i criteri di determinazione delle tariffe;
  - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;
  - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- n. 683. *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*
- n. 683 bis aggiunto dall'art. 57 bis del DL124/2019, convertito con L. 157/2019, dell'art. della Legge n. 147/2013 *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;
- n. 659 che nell'ambito della potestà regolamentare comunale - ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 - sancisce i casi in cui l'Ente può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- n. 659 lettera e-bis) - introdotto dall'articolo 36 della L. n. 221 del 28.12.2015 - con cui si incentiva l'attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, dando all'Ente la possibilità di applicare riduzioni tariffarie commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti;
- n. 660 che consente ai Consigli Comunali la possibilità di deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del sopra citato comma 659 purché le stesse siano finanziate con la fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;

#### **RILEVATO** che:

- l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017 ha espressamente attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
  - a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
  - b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
  - c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);

**TENUTO** conto, che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed è composta:

- a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

**PRESO ATTO** che:

- a) la tariffa per le utenze domestiche è determinata:
  - o per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
  - o per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.;
- b) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
  - o per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, determinata rimanendo all'interno del "range" stabilito dal DPR 158/99 e s.m.i.;
  - o per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, determinata rimanendo all'interno del "range" stabilito dal DPR 158/99 e s.m.i.

**PRECISATO** che:

- i coefficienti  $K_a$  e  $K_b$  delle utenze domestiche rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;
- *i coefficienti  $K_c$  e  $K_d$  delle utenze non domestiche rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;*

**RICHIAMATE:**

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- il D.L. 34/2020 (Decreto Crescita), art. 15-bis: *“Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”*;
- il D.L. 201/2011 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, art. 13, commi 15 e 15-ter, che dispone una radicale riforma dei criteri di riscossione della Tari;
- *il D.L. 124/2019, art. 57-bis e 58-quinquies, rispettivamente intitolati “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico.” e “Modifiche all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

**VISTI** l'art. 1 comma 767 delle L. 160/2019 e l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020, cd. “Decreto Crescita”, come convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che modificando l'art. 13, comma 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, hanno:

- disposto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le aliquote e i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- ponendone il termine ultimo per l'invio al Ministero al 31 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 16 novembre;
- stabilito che i versamenti TARI, la cui scadenza e' fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 16 novembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

**PRESO ATTO** che:

- in data 18 gennaio 2014 i seguenti comuni hanno sottoscritto l'atto di adesione all'Unione di Comuni della Romagna Forlivese: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;
- L'Unione di Comuni della Romagna Forlivese costituisce l'evoluzione dell'Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana dell'Appennino Forlivese;
- i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia e Premilcuore hanno delegato già da tempo alla disciolta Comunità Montana dell'Appennino Forlivese la gestione in forma associata delle entrate tributarie e servizi fiscali;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16/09/2020 avente ad oggetto: “Nomina Funzionario Responsabile della TARES e IUC/TARI” con la quale è stata nominata Funzionario Responsabile la Dott.ssa Fantini Sara, già Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2015 e come modificato ed integrato dalle delibere del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2017 e n. 37 del 17/09/2020;

**DATO ATTO** che ATERSIR con atto del Consiglio di Ambito n. 30 del 14 Luglio 2020 ha approvato i costi di propria competenza al fine della predisposizione del Piano Finanziario 2020 (PEF), al netto di IVA, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e costi di competenza dell'agenzia stessa ( All. A);

**DATO ATTO** che al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre aggiungere i costi di competenza del Comune, disposti dalla normativa, così come risulta dal prospetto riepilogativo di cui all'allegato (All. B);

**DATO ATTO** che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Gaiardi – Ufficio associato delle entrate tributarie e servizi fiscali;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs.n. 118/2011;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16/09/2020 avente ad oggetto: “Nomina Funzionario Responsabile della TARES e IUC/TARI” con la quale è stata nominata Funzionario Responsabile la Dott.ssa Fantini Sara, già Responsabile del Servizio Finanziario;

**DATO ATTO** che il referente del presente atto è la Sig.ra Patrizia Gaiardi – Ufficio associato delle entrate tributarie e servizi fiscali;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'art. 3 D.L. 174/12) allegato solo all'originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso;

**VISTO** il parere espresso in data 15.09.2020 dalla I Commissione Consiliare;

Con voti espressi in forma palese:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 11

Astenuti n. 1 (Felice)

#### DELIBERA

le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) **di dare atto** che ATERSIR con atto del Consiglio di Ambito n. 30 del 14 Luglio 2020 ha approvato i costi di propria competenza al fine della predisposizione del Piano Finanziario 2020 (PEF), al netto di IVA, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e costi di competenza dell'agenzia stessa (**All. A**);
- 2) **di approvare** il Piano Economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) anno 2020 come allegato al presente atto (**All. B**) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, integrato con i costi di competenza del Comune;
- 3) **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2020 indicate nei prospetti allegati sotto la lettera **C) - D)**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) **DI PRECISARE** che il Comune provvederà tramite gestore ad inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento secondo le indicazioni di ARERA contenute nella delibera n. 444/2019;
- 5) **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto hanno efficacia dal 01/01/2020 a seguito dell'avvenuta pubblicazione entro il 16 novembre 2020 sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;
- 6) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI allegate al presente atto deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Forlì-Cesena, nella misura del 5,0%;
- 7) **DI DARE ATTO** altresì che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni concesse alle utenze non domestiche che ne avranno fatto richiesta trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020;

- 8) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 1 comma 767 delle L. 160/2019 e dell'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 106 comma 3-bis, D.L. 34/2020, cd. “Decreto Crescita”, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, le aliquote approvate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre;
- 9) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. n. 69 del 18.06.2009;
- 10) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che il referente del presente atto è la Sig.ra Patrizia Gaiardi – Ufficio associato delle entrate tributarie e servizi fiscali;

*Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;*

*Visto l'art.134, 4^ comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che testualmente recita;”Nel casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;*

Con voti espressi in forma palese:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 11

Astenuti n. 1 (Felice)

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
**F.to VALBONESI DANIELE**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to CIGNA GIORGIO**

---

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì **02/10/2020**

Il Responsabile Servizio Segreteria  
VALERIA BARCHI

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune ([www.comune.santa-sofia.fc.it](http://www.comune.santa-sofia.fc.it)) per gg.15 consecutivi a far data dal **02/10/2020**

Lì **02/10/2020**

Il Responsabile Servizio Segreteria  
VALERIA BARCHI

---

### **La presente deliberazione:**

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
  
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria  
F.to VALERIA BARCHI